



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Vigilanza e Controllo

RACCOMANDATA AR

0026430-22/07/2010
PROT.GENERALE / P

Gent. Dott.ssa
Margherita Baldisserotto
Curatore fallimentare società
Assocogen Vicenza Srl
Contrada Porta Santa Lucia 48
36100 Vicenza (VI)

Spett.le
AIM- Aziende Industriali
Municipali Vicenza Spa
Contrà Pedemuro San Biagio 72
36100 Vicenza (VI)

Milano, 22 luglio 2010

Oggetto: Comunicazione delle risultanze istruttorie in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI), ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009 VIS 172/09.

Con riferimento alla verifica ispettiva effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 2009, VIS 172/09, da un Nucleo ispettivo composto da funzionari dell'Autorità, della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la CCSE), da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, operanti nel quadro del Protocollo di Intesa tra il Corpo medesimo e l'Autorità approvato con deliberazione n. 273/05, ed articolata in:

- un sopralluogo sull'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI), sito nel comune di Zermeghedo (VI) (di seguito: l'impianto), il giorno 19 gennaio 2010;
- in operazioni ispettive svolte nei confronti delle società:
 - Assocogen Vicenza Srl, con sede legale in Vicenza, Via E. Fermi 134 (di seguito: Assocogen), titolare dell'impianto e, a partire dall'1 gennaio 2005, titolare della licenza di officina elettrica e beneficiaria dei contributi di cui al provvedimento Cip n. 6/92 per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 gennaio 2006, dichiarata in fallimento dal 15 maggio 2009 con procedura iscritta nel Registro delle Imprese il 18 maggio 2009 e nomina del Curatore fallimentare nella persona della Dott.ssa Baldisserotto Margherita, residente a Vicenza (VI), Contrada Porta Santa Lucia 48, nei giorni 20-21 gennaio 2010 e, previa autorizzazione del Giudice delegato del Tribunale di Vicenza, nei giorni 2-3 marzo 2010;
 - AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: AIM), fino al 31 dicembre 2004 titolare della

licenza di officina elettrica, della convenzione di cessione destinata di cui al provvedimento Cip n. 6/92 e percettore, per il periodo 1 febbraio 1998 - 31 dicembre 2004, dei contributi incentivanti relativi alla condizione "nuovo impianto ad idrocarburi con Ien maggiore di 0,6", nei giorni 19-20 gennaio 2010;

e sulla base di quanto evidenziato:


- nel Processo verbale redatto nei confronti della Assocogen dal citato Nucleo ispettivo e relativo alle operazioni compiute nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, 2 e 3 marzo 2010, incluso il sopralluogo presso l'impianto in oggetto;
- nella *Check List* compilata nel corso della verifica ispettiva presso la società Assocogen, rappresentata dal Curatore fallimentare, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2010, che costituisce parte integrante del relativo Processo verbale;
- nel Processo verbale redatto nei confronti della AIM dal citato Nucleo ispettivo e relativo alle operazioni compiute nei giorni 19 e 20 gennaio 2010, incluso il sopralluogo presso l'impianto in oggetto;
- nella *Check List* compilata nel corso della verifica ispettiva presso la società AIM, nei giorni 19 e 20 gennaio 2010, che costituisce parte integrante del relativo Processo verbale;
- nella documentazione acquisita nel corso delle citate operazioni ispettive o successivamente trasmessa dalla società AIM e dal Curatore fallimentare di Assocogen agli uffici dell'Autorità nell'ambito delle attività istruttorie relative alla verifica in oggetto, come dettagliatamente citata nell'Allegato A;

lo scrivente ufficio, secondo gli indirizzi del Collegio dell'Autorità espressi nella 631^a riunione del 16 luglio 2010, trasmette le risultanze istruttorie della verifica ispettiva effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009 VIS 172/09 (Allegato A).

Si comunica che è facoltà delle parti chiedere, entro cinque giorni dal ricevimento della presente nota, di essere singolarmente sentite in un'audizione precedente la decisione finale avanti al Collegio dell'Autorità. Inoltre è facoltà delle parti presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri entro e non oltre il 15 settembre 2010. La chiusura del procedimento è prevista entro il 15 ottobre 2010.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del procedimento
Enrico Antognazza



Risultanze istruttorie in esito alla nuova verifica ispettiva effettuata presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI) ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009 VIS 172/09

1. Premessa

L'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo, sito nel comune di Zermeghedo (VI) (di seguito: l'impianto), attualmente non in esercizio, fino alla metà del 2009 è stato nella titolarità della società Assocogen Vicenza Srl, con sede legale in Vicenza, Via E. Fermi 134 (di seguito: Assocogen) ed ha percepito contributi pubblici c.d. Cip 6, previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9² e dal provvedimento Cip n. 6/92³, nel periodo 1 febbraio 1998 - 31 dicembre 2005.

In data 15 maggio 2009, con procedura iscritta nel Registro delle Imprese il 18 maggio 2009, la società Assocogen è stata dichiarata in fallimento, con nomina del Curatore fallimentare nella persona della Dott.ssa Baldisserotto Margherita, residente a Vicenza (VI), Contrada Porta Santa Lucia 48.

La procedura fallimentare ha interrotto l'esercizio dell'impianto il 31 dicembre 2009, mettendolo in condizioni di sicurezza.

Per l'impianto Assocogen aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la società AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: AIM), contratto decorrente dall'1 dicembre 1998 e risolto consensualmente il 31 dicembre 2004 (vds. successivo par. 3).

L'impianto è stato inizialmente oggetto di due verifiche ispettive svolte dall'Autorità, tramite l'avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), ai sensi della deliberazione n. 60/04⁴ e della deliberazione n. 215/04⁵. In particolare sono stati effettuati due sopralluoghi, rispettivamente, il 10 ottobre 2005 ed il 2 dicembre 2005, nei confronti della società Assocogen all'epoca soggetto produttore di energia elettrica proprietario dell'impianto, titolare della relativa licenza di officina e percettore dei contributi incentivanti Cip 6, come dichiarato dalla stessa Assocogen in data 30 aprile 2005⁶.

Le menzionate verifiche erano dirette ad accertare che nel periodo 1 febbraio 1998 - 31 dicembre 2004 l'impianto avesse rispettato sia la condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile, di cui al provvedimento Cip 6 - precisamente l'indice energetico Ien pari o maggiore a 0,51 - necessaria per accedere ai contributi Cip 6, sia la condizione di cogenerazione per gli impianti esistenti, di cui alla

² Legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

³ Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 29 aprile 1992, n. 6, recante prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994.

⁴ Deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04, recante avvalimento della CCSE per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.

⁵ Deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04, recante approvazione del regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.

⁶ Dichiarazione annuale resa ai sensi della deliberazione n. 27/99 dall'Amministratore Unico dell'Assocogen, Sig. Virgilio Piva, per l'anno 2004 in data 30 aprile 2005, "con la presente vi informiamo che a partire dal 01/01/2005 la titolarità della produzione elettrica della centrale di Zermeghedo (VI) è passata da AIM Vicenza spa alla società collegata Assocogen Vicenza srl che subentra quindi nella Convenzione in oggetto".

deliberazione n. 42/02⁷ - ovvero indice di risparmio energetico IRE pari o maggiore del 5% e il limite termico LT pari o maggiore del 15% - necessaria per accedere ai benefici che l'ordinamento riconosce agli impianti cogenerativi.

Da tali verifiche è emerso che l'impianto ha rispettato solo la condizione di cogenerazione per gli impianti esistenti. Nel periodo considerato l'indice energetico Ien è infatti risultato essere inferiore a 0,51.

Con due note del 21 giugno 2006 (prot. EA/M06/3135/ea e prot. EA/M06/3136/ea), il Direttore *pro tempore* della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità ha pertanto:

- comunicato l'esito delle verifiche ispettive alla società titolare del medesimo impianto, Assocogen Vicenza Srl, oltre che alla CCSE, al Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (ora Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, di seguito: GSE) e alla Direzione DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico;
- dato incarico alla CCSE di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a circa 6,3 milioni di Euro, dall'Assocogen, titolare dell'impianto, e dall'AIM Spa, in quanto, fino al 31 dicembre 2004, titolare della convenzione di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, della licenza di officina elettrica e percettore dei relativi contributi incentivanti.

Le note, oltre che i successivi atti di recupero adottati dalla CCSE e dal GSE, sono state impugnate dalle società Assocogen ed AIM innanzi al TAR Lombardia, che con sentenza n. 6686/07 ha respinto i relativi ricorsi, ritenendo legittime sia le due verifiche ispettive condotte presso l'impianto, sia la ripetizione dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti da AIM ed Assocogen. Il TAR si è limitato a precisare che il recupero amministrativo di quanto indebitamente percepito doveva essere disposto non in solido nei confronti di entrambe le società, ma in misura corrispondente a quanto da ciascuna effettivamente percepito (euro 5.296.500,47 per AIM Spa, relativamente al periodo 1 febbraio 2008 - 31 dicembre 2004, ed euro 966.970,59 per Assocogen relativamente all'anno 2005).

Con sentenza 4 giugno 2009, n. 3441/09, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi in appello proposti da AIM e Assocogen avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6686/07 e per l'effetto ha annullato tutti gli atti relativi alle menzionate verifiche ispettive e al recupero dei contributi Cip 6, sul rilievo che:

- *"... non risulta considerato nelle relazioni tecniche (relative alle verifiche ispettive) né nella sentenza di primo grado, e...avrebbe dovuto essere valutato per la completezza della verifica" il fatto che "l'impianto in questione distribuisce anche acqua surriscaldata a 160° C (per valori energetici fatturati superiori a quelli dell'acqua calda...)"*;
- *la responsabilità del produttore per le dispersioni dovute a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione di acqua surriscaldata, non è "...puntualmente dimostrata... nel quadro della situazione specifica della rete e dei relativi interventi manutentivi del produttore, considerata anche la tecnologia della distribuzione di acqua surriscaldata.."*;
- *"... avrebbe dovuto essere valutata perlomeno l'incidenza dell'energia non ritirata per inadempimento di obblighi assunti dagli utilizzatori, oltre all'eventuale incidenza sul fenomeno di fattori oggettivi non imputabili al produttore..."*;

⁷ Deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

- può infine assumere rilevanza "... la diversità di valutazione sulla correttezza della misura del PCI (potere calorifico inferiore) del gas metano prospettata nei ricorsi di primo grado e riproposta in appello...";
- è fondata "... la censura sulla mancata partecipazione di AIM Spa al procedimento di verifica".

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, r.d. 26 n. 1054/1924⁸, la sentenza n. 3441/09 fa salvi "gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa" e quindi non preclude all'Autorità un nuovo esercizio del potere ispettivo presso la centrale di Zermeghedo, purché i relativi atti siano esenti dai vizi che secondo il Consiglio di Stato hanno inficiato la legittimità delle precedenti verifiche ispettive.

2. Oggetto e finalità della nuova verifica ispettiva

Con la deliberazione VIS 172/09, l'Autorità ha disposto l'effettuazione di una nuova verifica ispettiva sulla centrale di cogenerazione di Zermeghedo, per accertare che nel periodo 1 febbraio 1998 - 31 dicembre 2005 fossero state rispettate sia la condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile, di cui al provvedimento Cip 6, che la condizione di cogenerazione per gli impianti esistenti, di cui alla deliberazione n. 42/02.

La medesima deliberazione ha stabilito che lo svolgimento della nuova verifica ispettiva disposta dall'Autorità, in conformità con la decisione del Consiglio di Stato n. 3441/09, dovesse svolgersi tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze:

- a) l'impianto in questione distribuisce anche acqua surriscaldata a 160°C (per valori energetici fatturati superiori a quelli dell'acqua calda);
- b) nel quadro della situazione specifica della rete e dei relativi interventi manutentivi del produttore, considerata anche la tecnologia della distribuzione di acqua surriscaldata, la responsabilità del produttore per le dispersioni dovute a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore va puntualmente dimostrata, ai fini del rispetto delle condizioni necessarie previste dal provvedimento Cip n. 6/92 per l'accesso ai contributi incentivanti;
- c) il calcolo della quantità di calore dissipata nell'ambiente deve essere effettuato valutando anche l'energia termica non ritirata per inadempimento degli obblighi contrattuali, oltre che "l'eventuale incidenza sul fenomeno di fattori oggettivi non imputabili al produttore";
- d) occorre valutare la correttezza della misura del potere calorifico inferiore PCI del gas metano prospettata nei ricorsi di primo grado e riproposta in appello;
- e) occorre rispettare il principio del contraddittorio, garantendo la compresenza dialettica dei soggetti interessati.

La documentazione di riferimento citata nel presente documento è numerata in maniera progressiva: nell'Annesso 1 "Documentazione di riferimento" viene esposta la corrispondenza tra la numerazione progressiva ed il riferimento con cui la documentazione citata è stata acquisita nel corso delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione VIS 172/09.

3. Estremi della convenzione di cessione e del contratto di affitto di azienda fra AIM e Assocogen

L'impianto ha avuto accesso ai contributi incentivanti di cui al provvedimento Cip n. 6/92, Titolo IV, lettera B⁹ in qualità di "nuovo impianto ad idrocarburi con Ien maggiore di 0,6".

⁸ R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, recante approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

⁹ Il soggetto cedente era, all'atto di decorrenza dei contributi incentivanti Cip 6, una impresa produttrice-distributrice.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, successivamente al 31 dicembre 2000 è stata sottoscritta tra l'allora GRTN (attualmente Gestore dei servizi energetici - GSE Spa) e l'AIM una convenzione di cessione destinata, di durata pari a 8 anni e decorrenza dall'1 febbraio 1998, quindi con scadenza il 31 gennaio 2006, per una potenza convenzionata pari a 8.480 kW.

Il primo parallelo con il sistema elettrico nazionale, e dunque l'effettiva entrata in esercizio dell'impianto, risale al 4 marzo 1998.

Assocogen ha curato la realizzazione dell'impianto, affidata alla società Telecogen Srl¹⁰, del gruppo ABB, e lo ha condotto secondo i termini di un contratto di locazione finanziaria immobiliare (*leasing*) stipulato in data 20 settembre 1996 con la società Agrileasing Spa [1].

In data 17 dicembre 1997, AIM ed Assocogen hanno sottoscritto un contratto di affitto di azienda con il quale Assocogen ha ceduto ad AIM l'affitto dell'attività di produzione di energia elettrica ed AIM ha acquisito la titolarità della licenza di officina elettrica [2].

In forza del menzionato **contratto di affitto**, AIM si impegnava da un lato ad immettere nella propria rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto, a fronte della quale avrebbe percepito gli incentivi di cui al provvedimento Cip n. 6/92, dall'altro a cedere ad Assocogen l'energia termica (o calore) prodotta "*a bocca di centrale*" ai prezzi stabiliti dall'articolo 4 del medesimo contratto.

Le reti di distribuzione del calore ed i rapporti commerciali con le utenze termiche sono sempre stati gestiti da Assocogen.

A fronte del pagamento di un corrispettivo unitario per ogni kWh elettrico riconsegnato alla rete di AIM (33,7 lire/kWh¹¹, soggetto ad aggiornamento in misura pari al 90% dell'indice Istat dei prezzi al consumo), Assocogen si impegnava alla conduzione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'impianto (articolo 5 del contratto di affitto).

Oltre al suddetto canone per la conduzione e manutenzione dell'impianto, il contratto di affitto prevedeva un canone di affitto pari a 56,2 lire per ogni kWh elettrico riconsegnato alla rete di AIM, aggiornato sulla base delle variazioni dei prezzi di cui al provvedimento Cip n. 6/92 (articolo 3 del contratto di affitto).

La durata originariamente prevista per il contratto di affitto era di nove anni.

AIM ed Assocogen hanno tuttavia concordato di risolvere anticipatamente il contratto medesimo il 31 dicembre 2004, a seguito delle mutate condizioni del mercato [3]: per effetto di tale risoluzione la titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti e obbligazioni di spettanza del ramo di azienda e quindi anche della convenzione Cip 6 erano trasferite, a far data dall'1 gennaio 2005, ad Assocogen.

In merito a tale contratto si rappresenta che AIM con nota prot. n. 8120/10 del 22 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8734 del 25 febbraio 2010), trasmessa all'Autorità ad integrazione delle informazioni richieste in sede ispettiva il 19 e 20 gennaio 2010, ha comunicato l'esistenza di *un accordo integrativo*, di cui in sede di verifica ispettiva, peraltro, è stata rinvenuta esclusivamente *una bozza*, finalizzato a mantenere il pareggio tra costi e ricavi, su base annua, per la gestione dell'impianto da parte della medesima AIM [4] [5].

¹⁰ Per l'impianto Assocogen aveva stipulato un contratto di gestione e manutenzione con la medesima Telecogen Srl (gruppo ABB) che, fino all'interruzione di tale contratto, ha curato anche gli interventi di ampliamento.

¹¹ A fronte di un costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali riconosciuto dal provvedimento Cip n. 6/92, nel medesimo anno 1997, di 11,2 lire/kWh.

SA

4. Descrizione dell'impianto e modalità di gestione

L'impianto oggetto di verifica è costituito da cinque motori endotermici cogenerativi alimentati a gas naturale, modello Jenbacher Energie JMS 616 GS, aventi una potenza nominale di 1.696 kW ciascuno. Ogni motore è accoppiato ad un alternatore, avente potenza nominale pari a 1.900 kVA e tensione di uscita pari a 690 V.

I motori sono equipaggiati da dispositivi di recupero termico: in particolare nel blocco motore sono installati gli scambiatori a piastre, destinati alla produzione di *acqua calda* ad 85°C, che recuperano il calore asportato dai circuiti di raffreddamento dell'olio lubrificante e dell'acqua di raffreddamento del motore; nel circuito dei fumi di scarico sono invece installati gli scambiatori a fascio tubiero per la produzione dell'*acqua surriscaldata* a 160 °C.

La potenza termica recuperabile da ciascun motore è pari a circa 1.720 kW.

Allo scopo di dissipare l'energia termica prodotta in eccesso rispetto al fabbisogno delle utenze nell'impianto è installata una batteria di radiatori a secco in grado di dissipare l'intera potenza termica producibile dall'impianto.

All'atto della messa in servizio era installata anche una *prima caldaia di integrazione* e riserva, di costruzione Biasi, alimentata a gas naturale, avente potenza nominale pari a 2.093 kW.

Una *seconda caldaia di integrazione* avente le medesime caratteristiche è stata aggiunta all'impianto nel 2001 unitamente ad uno scambiatore acqua surriscaldata/acqua calda, per migliorare la flessibilità di esercizio dell'impianto. Nell'impianto sono inoltre presenti sistemi di stoccaggio dell'acqua calda e dell'acqua surriscaldata, oltre ad un sistema di addolcimento acqua per il reintegro delle perdite.

L'energia elettrica prodotta veniva immessa, a meno di quella assorbita dai servizi ausiliari di centrale, nella rete di distribuzione di AIM a 20 kV (MT). Sia la produzione lorda di ogni singolo generatore che l'energia assorbita dai servizi ausiliari erano rilevate da misuratori con valenza fiscale.

Il calore prodotto nell'impianto veniva convogliato su due reti di distribuzione del calore, dette anche di teleriscaldamento¹², che servivano alcune utenze industriali della zona industriale di Zermeghedo (VI): nella prima rete il vettore termico era costituito da *acqua calda* (temperatura di mandata pari a 85°C); nella seconda da *acqua surriscaldata* (temperatura di mandata pari a 160°C).

Le utenze termiche della rete erano provviste di propri scambiatori e di propri strumenti di misura fiscali per l'energia termica prelevata.

L'unico combustibile utilizzato nell'impianto era costituito da gas naturale prelevato dalla rete pubblica. I quantitativi di gas utilizzati nei motori cogenerativi e nelle caldaie di integrazione erano misurati separatamente con strumenti aventi valenza fiscale.

L'impianto era gestito da un sistema di supervisione a "*programmable logic controller*" (PLC).

Erano possibili due distinte modalità di esercizio: quella in priorità termica e quella in priorità elettrica. In priorità termica l'obiettivo era quello di soddisfare il fabbisogno termico delle utenze

¹² Secondo il DM 24 ottobre 2005 di riconoscimento dei certificati verdi ad alcuni impianti di teleriscaldamento, la rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:

- i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;
- ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
- iii. la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.

connesse alla rete di distribuzione del calore, ed i motori erano avviati o fermati in funzione della variazione della temperatura degli accumuli di acqua.

Per completezza, si segnala altresì che sul sito del Tribunale di Vicenza, portale dei fallimenti di Vicenza, fallimento "Assocogen Vicenza Srl", è disponibile la "Perizia di stima impianto di cogenerazione sito a Zermeghedo (VI) Via Galileo Galilei" curata dal perito del Tribunale Frinzi Dott. Ing. Bruno, dello Studio Frinzi Ingegneria impiantistica, energetica, ambientale, Via Pozza Maraschin 60, 36015 Schio (VI), contenente una relazione dettagliata sia dell'impianto di cogenerazione che della relativa rete di teleriscaldamento.

5. La nuova verifica ispettiva

La nuova verifica ispettiva si è svolta presso AIM, previo avviso di ispezione (prot. Autorità n. 750) del 7 gennaio 2010, e presso Assocogen, previo avviso di ispezione (prot. Autorità n. 750) del 7 gennaio 2010, entrambi notificati da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza in data 13 gennaio 2010, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2010, impegnando parte del primo giorno nel sopralluogo sull'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI), con la compresenza e la continua assistenza di rappresentanti di entrambe le società.

Alle attività ispettive hanno partecipato tre funzionari dell'Autorità, due della CCSE, un Ufficiale Superiore e due Ispettori del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, operanti nel quadro del Protocollo di Intesa tra il Corpo medesimo e l'Autorità approvato con deliberazione n. 273/05.

Dopo il sopralluogo presso l'impianto, le operazioni ispettive sono proseguite, contestualmente, nei confronti di ciascuna società (il 19 e 20 gennaio nei confronti di AIM Spa, il 20 e 21 gennaio nei confronti di Assocogen), sottoponendo a ciascuna delle parti una apposita e specifica *Check List*: le risposte fornite dalle parti a dette *Check List* costituiscono parte integrante dei relativi processi verbali.

Per una serie di domande e per la relativa documentazione di supporto:

- AIM si è impegnata a trasmettere, entro il termine del 22 febbraio 2010, documentazione e analisi integrative, pervenute agli uffici dell'Autorità in data 22 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8734 del 25 febbraio 2010);
- il Curatore fallimentare di Assocogen si è impegnato a richiedere al Giudice delegato presso il tribunale di Vicenza autorizzazione, Dott.ssa Paola Cazzola, all'apertura della documentazione di Assocogen custodita, nell'ambito del procedimento fallimentare, presso i Magazzini generali di Vicenza.

Tali attività ispettive proseguivano quindi nei confronti della sola Assocogen, previo avviso di completamento dell'acquisizione di documentazione (prot. n. 8817 del 25 febbraio 2010), nei giorni 2 e 3 marzo 2010.

A conclusione delle operazioni sono stati redatti i relativi processi verbali firmati dai verbalizzanti del Nucleo ispettivo e dalle parti.

Ulteriore documentazione è stata richiesta dagli uffici dell'Autorità alla procedura fallimentare Assocogen con nota del 13 maggio 2010 (prot. Autorità n. 18725). Tale documentazione è stata trasmessa dalla procedura ed acquisita agli atti il 22 giugno 2010 (prot. Autorità n. 23217).

6. Le posizioni espresse dalle parti

6.1. La posizione di Assocogen

Il 19 gennaio 2010, la Dott.ssa Margherita Baldisserotto, nella sua qualità di Curatore fallimentare di Assocogen, ha consentito l'accesso all'impianto, che è risultato inattivo, oltre che l'effettuazione

EA

di rilievi fotografici dell'impianto medesimo e l'acquisizione di copia di alcuni documenti rinvenuti presso l'ufficio ivi esistente, in particolare i disegni n. 9616SH001C rev. E in data 1 dicembre 1997 "schema funzionale circuito acqua surriscaldata" e n. 9616SH002C rev. E in data 1 dicembre 1997 "schema funzionale circuito acqua calda" ed i registri di centrale riportanti le misure in campo dei misuratori.

Nel corso delle attività ispettive Assocogen è stata rappresentata in atti dalla prefata Dott.ssa Baldisserotto, nella sua qualità di Curatore fallimentare.

Il predetto professionista, pur mantenendo un atteggiamento improntato alla massima collaborazione, ha dichiarato di non essere in condizioni di fornire risposte ai quesiti di natura tecnica e gestionale relativi all'impianto ed alla rete di distribuzione del calore contenuti nella apposita *Check List* e riferiti al periodo di incentivazione 1998-2005 [8].

La Dott.ssa Baldisserotto si è comunque impegnata a fornire la documentazione richiesta, previo consenso del Giudice delegato, entro il termine del 26 febbraio 2010.

A seguito di problemi organizzativi a rispettare detto termine, un funzionario dell'Autorità, un funzionario della CCSE e due Sottufficiali del Nucleo Speciale Tutela Mercati, in presenza del Curatore fallimentare e del perito del Tribunale di Vicenza Frinzi Dott. Ing. Bruno, procedevano nei giorni 2 e 3 marzo 2010 ad acquisire la documentazione in precedenza richiesta.

6.2 La posizione di AIM

In esito a n. 28 quesiti della *Check List* sottoposti alla parte il 19 e 20 gennaio 2010, AIM per il tramite del proprio legale rappresentante ha dichiarato che [9]:

- relativamente a n. 5 quesiti (1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06) non era in grado di rispondere in quanto, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di affitto d'azienda, la conduzione della Centrale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, era affidata ad Assocogen;
- relativamente a n. 7 quesiti (1.07, 1.08, 1.09, 4.05, 4.06, 4.08 e 4.09) non era in grado di rispondere non essendo mai stata proprietaria della rete di distribuzione del calore, né avendo mai avuto alcun ruolo nella gestione di tali reti, ovvero essendo completamente estranea, nel periodo di incentivazione *de qua*, alle attività di vendita dell'energia termica ai clienti finali;
- relativamente a n. 12 quesiti (2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.03, 3.04, 3.05, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.07) si riservava di fornire risposte entro il termine del 22 febbraio 2010.

Queste ultime risposte, pervenute agli uffici dell'Autorità con nota del 22 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8734 del 25 febbraio 2010), vengono sintetizzate nel seguito del presente paragrafo.

Per quanto riguarda i quesiti relativi alla Sezione 2 della *Check List* "Energia elettrica netta", AIM precisa che le dichiarazioni rese ai sensi della delibere n. 27/99 e n. 42/02 erano sì trasmesse da AIM alle autorità competenti, ma erano predisposte da Assocogen in quanto gestore della centrale [6] [7]. La medesima posizione è ribadita nella nota 22 febbraio 2010.

Con riferimento a detti quesiti, AIM ha tuttavia fornito elementi sui criteri di determinazione del valore dell'energia elettrica netta prodotta dall'impianto, dei servizi ausiliari di centrale e sulla "riscontrabilità" di detti valori nei verbali UTF.

Per quanto riguarda i quesiti relativi alla Sezione 3 della *Check List* "Energia primaria da combustibile", la società ha precisato che [9]:

- il sistema di misura del gas naturale installato presso l'impianto era nella proprietà e disponibilità del distributore (*Adim Gozzano, poi Italcogim*), mentre le attività di verifica e taratura del medesimo venivano effettuate a cura del distributore e di Assocogen;

EA

- il valore del potere calorifico inferiore (PCI) indicato da Assocogen nelle dichiarazioni annuali sopra richiamate era pari a 9,45 kWh/Smc in quanto tale valore è quello generalmente riportato nella letteratura tecnica. AIM ha provveduto ad allegare i dati di analisi del gas naturale forniti da Snam Rete Gas per le aree omogenee di prelievo (AOP) relative all'impianto *de quo* (Isola Vicentina e Istrana di Treviso) e le fatture del venditore per il periodo gennaio 2000 - agosto 2002, ad integrazione di quelle fornite nel corso dell'ispezione del 19 - 20 gennaio 2010, relative al periodo settembre 2002 - dicembre 2004, precisando che le fatture del periodo precedente 1998-1999 "non sono recuperabili in quanto documentazione contabile risalente ad oltre 10 anni".

Per quanto riguarda i quesiti relativi alla Sezione 4 della *Check List "Energia termica utile"*, AIM ha precisato [9], relativamente ai:

- **misuratori del calore posti a bocca di centrale**, di non essere mai stata responsabile della costruzione, progettazione e gestione dell'impianto e conseguentemente di non essere in grado di descrivere le condizioni in cui versavano detti misuratori, pur manifestando, nel contempo, considerazioni sulla inaffidabilità degli stessi per tutto il periodo 1998 - 1 dicembre 2000. Tale circostanza sarebbe confermata, a dire della società, dall'allegato n. 14 alla citata nota del 22 febbraio da cui si evince che soltanto a far tempo dall'1 dicembre 2000 i contatori - sia per la rete acqua calda che per quella surriscaldata - "*sono correttamente funzionanti*";
- **valori di energia termica riportati nelle dichiarazioni annuali**, che tali valori erano determinati da Assocogen, in qualità di gestore dell'impianto, attraverso "*un meccanismo di calcolo consistente nel partire dai dati di fatturazione dei consumi ai clienti finali ... e nell'aumentare tali consumi per tenere conto sia degli indici di dispersione che si era riscontrato che quel tipo di rete subiva sia delle conseguenze dei mancati consumi della clientela finale*", ovvero attraverso l'elaborazione dei dati di fatturazione ai clienti finali, aumentati dell'indice di dispersione riscontrato per quel tipo di rete e diminuiti dei valori relativi ai mancati consumi della clientela finale.

Si evidenzia come AIM abbia inoltre rappresentato, nella nota trasmessa il 22 febbraio 2010, varie considerazioni tratte da quelle riportate da Assocogen nelle proprie memorie di appello al Consiglio di Stato, ed aventi ad oggetto la presunta completa inaffidabilità dei misuratori per tutto il periodo 1998 - 1 dicembre 2000, le fatturazioni nei confronti dei clienti finali dell'energia termica effettuate anche su base presuntiva ed a favore dei clienti finali stessi;

- **prezzi e quantità di energia termica fatturate da AIM ad Assocogen ai sensi dell'articolo 4 del contratto di affitto d'azienda**: che "*...i corrispettivi previsti dal contratto di affitto AIM/Assocogen risultavano almeno cinque volte al di sotto del prezzo di mercato dell'energia termica...*".

La *ratio* di quantificazione dei due corrispettivi era, secondo AIM, quella di determinare un sostanziale pareggio tra costi e ricavi in capo ad AIM, dopo aver assicurato il trasferimento dei benefici dei contributi Cip 6 ad Assocogen in quanto proprietario e gestore dell'impianto e della rete di distribuzione del calore.

In proposito AIM ha prodotto una nota trasmessa ad Assocogen in data 11 aprile 2001 (prot. Vol/pm 2210, documento 16 allegato alla citata nota datata 22 febbraio 2010), tesa a concordare prezzi di affitto e manutenzione al fine di mantenere l'obiettivo del "*pareggio di costi e ricavi della gestione di AIM*".

Secondo AIM "*i corrispettivi incassati per l'energia termica ceduta da AIM Spa a bocca di centrale potevano prescindere dai dati reali di produzione in quanto per AIM Spa l'obiettivo era assicurare una sostanziale equivalenza tra i costi da essa sopportati (acquisto di gas metano, manutenzione impianto e canone d'affitto) ed i ricavi ad essa spettanti (cessione energia elettrica e cessione energia termica), assicurando il trasferimento dei benefici Cip 6 ad Assocogen*".

EA

7. Esiti della verifica ispettiva

7.1. Determinazione dell'energia termica utile (Et)

La normativa vigente prevede che la determinazione dei quantitativi di energia termica utile prodotta ai fini dell'attestazione dei presupposti per l'accesso ai contributi incentivanti sia determinata "a bocca di centrale", ossia nel punto di immissione nella rete di distribuzione del calore (art. 1, comma 1, lett. o), delibera n. 42/02). In base al Regolamento per l'effettuazione delle verifiche ispettive sono ammissibili misure effettuate lontano dai punti di contorno dell'impianto, "purché siano verificabili e corrispondenti ai requisiti di buona tecnica i criteri adottati per riportare tali misure ai limiti dell'impianto" (art. 7, comma 2, delibera n. 215/04).

Nel corso della nuova verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione VIS 172/09 sono stati acquisiti ulteriori elementi che hanno consentito di formare un quadro della situazione dell'impianto più puntuale ed accurato di quello ricostruito nel corso delle prime due verifiche ispettive (10 ottobre e 2 dicembre 2005).

Gli ulteriori elementi raccolti si riferiscono all'installazione ed all'efficienza dei misuratori dell'energia termica "a bocca di centrale" ed ai valori di energia termica fatturata da AIM ad Assocogen "a bocca di centrale" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di affitto di azienda, nonché alle modalità di fatturazione dell'energia termica concordate tra AIM ed Assocogen per gli anni dal 1998 al 2004.

Con riferimento alla situazione dei misuratori sulle reti dell'acqua calda e dell'acqua surriscaldata "a bocca di centrale" è emerso che, contrariamente a quanto imposto dalla normativa e a differenza da quanto previsto nel progetto di misura approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'assegnazione dell'indice energetico Ien, all'avviamento dell'impianto, non esistevano misuratori dell'energia termica utile installati "a bocca di centrale", né sulla rete ad acqua surriscaldata né su quella ad acqua calda.

Risulta infatti che erano installati solamente dei misuratori di portata Vortex sulla partenza delle reti ad acqua surriscaldata e ad acqua calda, [18]: per ottenere la misura dell'energia termica immessa nella rete, sarebbe stato necessario integrare tali misuratori con la rilevazione delle temperature di immissione e di ritorno dell'acqua, nonché di idonei dispositivi di integrazione.

Una valutazione delle quantità di calore immesse nelle reti, evidentemente di larga massima, era invece elaborata con algoritmi di calcolo nell'ambito del sistema di controllo dell'impianto.

Anche nella descrizione tecnica dell'impianto è scritto che "come opzione futura è prevista la possibilità di installare un sistema automatico per il rilievo dei parametri di risparmio energetico" che infatti non compaiono negli schemi costruttivi allegati (470SCO1T - 470SCO2T dell'8 settembre 1997), mentre sono presenti nelle sottostazioni degli utenti (9616TP010 del 16 dicembre 1996) [19].

I misuratori dell'energia termica immessa nelle reti di distribuzione del calore sono stati installati oltre un anno e mezzo dopo l'avviamento dell'impianto, ovvero nel mese di ottobre 1999, come risulta dalla lettera inviata da Assocogen ad AIM in data 8 ottobre 1999 [20], e solo a partire dal dicembre 2000 sono risultati "correttamente funzionanti", come precisato dalla stessa AIM nell'allegato n. 14 alla nota 22 febbraio 2010 [21].

Infatti, nel corso dell'anno 2000, "i misuratori sebbene installati non funzionavano correttamente", come riscontrabile dalle comunicazioni di AIM ad Assocogen in data 8 aprile 2000 [22], e dal fax inviato da Assocogen a Telecogen (società costruttrice e gestrice dell'impianto) in data 22 giugno 2000 [23].

Un ulteriore elemento chiarificatore della situazione dei misuratori deriva dalla comunicazione della ditta PR.ENER.CA Ceresio Srl (fornitore della strumentazione) ad Assocogen del 30 giugno

SA

2000, in cui si evidenzia che i misuratori installati presso i clienti finali sono certificati per uso fiscale, e quindi considerati attendibili, anche ai fini del controllo dei misuratori installati "a bocca di centrale", che a detta della citata società, per essere resi efficienti necessitavano di ulteriori interventi (preventivati nella nota medesima) [24].

Pertanto, per l'anno 2000, come largamente provato dal punto di vista documentale, gli abnormi valori delle perdite determinati da Assocogen non sono da attribuire all'"ammaloramento" delle reti di distribuzione del calore, ma devono essere imputati ad una contabilizzazione del calore "a bocca di centrale" palesemente errata.

Si ritiene opportuno evidenziare che i documenti acquisiti nel corso del completamento dell'acquisizione di documentazione nei confronti di Assocogen (2-3 marzo 2010) dimostra incontrovertibilmente che AIM ed Assocogen erano entrambe pienamente consapevoli che l'enorme carenza impiantistica, consistente nella mancanza dei misuratori dell'energia termica "a bocca di centrale", avrebbe sicuramente comportato la perdita degli incentivi di cui al provvedimento Cip n. 6/92 in caso di controllo.

A tal proposito si evidenzia il contenuto della nota di AIM ad Assocogen del 24 settembre 1998, che recita: "...ci sorprende la lentezza con cui installate i misuratori di energia termica: segnaliamo che questo potrebbe avere gravi conseguenze ai fini del riconoscimento da parte della CCSE del beneficio proveniente dal Cip 6/92", nonché della nota del Direttore Generale di Assocogen, Ing. C. Benvenuti, datata 11 dicembre 2000 e diretta al responsabile di Telecogen, società gestrice dell'impianto, che cita "...le ricadute che potrebbero derivare dall'interminabile non funzionamento dei contatori di calore in centrale..." nonché il contenuto delle precedenti comunicazioni elettroniche da Telecogen ad Assocogen del 28 novembre 2000 e da Assocogen a Telecogen del 30 novembre 2000 "...il non funzionamento di questa apparecchiatura è questione che ha ricadute da AIM economicamente assai pesanti e che presenta potenziali rischi, in caso di controllo IEN, talmente elevati da concepire anche la chiusura di Assocogen" [25].

Nell'impossibilità di misurare il valore dell'energia termica immessa nelle reti di distribuzione del calore, risultando comunque necessario ad entrambe le società provvedere alla regolazione delle partite economiche connesse alla cessione del calore prodotto "a bocca di centrale", come previsto nel contratto di affitto stipulato tra AIM ed Assocogen, le parti hanno concordemente assunto per l'anno 1998 e l'anno 1999 criteri di valutazione, ragionevoli dal punto di vista tecnico, per determinare i quantitativi di energia termica "a bocca di centrale".

Con riferimento a detti anni AIM ed Assocogen hanno infatti concordato di valutare i quantitativi di energia termica prodotti "a bocca di centrale", utilizzando il valore dell'energia termica fatturata ai clienti finali e maggiorando lo stesso del 10% al fine di tener conto delle perdite delle reti (lettera da Assocogen ad AIM in data 2 novembre 1998 e lettera da AIM ad Assocogen del 18 novembre 1999 prot. AIM n. 31609 [26]; fatture relative all'anno 1999 emesse da Assocogen nei confronti di AIM [27]; fattura relativa all'anno 1998 emessa da Assocogen nei confronti di AIM [28]).

Va evidenziato che il criterio concordemente adottato da AIM e da Assocogen non opera alcuna distinzione nella valutazione delle perdite, adottando lo stesso valore sia per la rete ad acqua calda che per quella ad acqua surriscaldata.

Il criterio adottato da AIM ed Assocogen per gli anni 1998 e 1999 coincide esattamente con quello adottato nel corso della prime due verifiche ispettive svolte da CCSE (10 ottobre e 2 dicembre 2005) ed è pienamente conforme ai criteri di "buona tecnica" (in realtà, gli ispettori ipotizzando un valore di perdite di rete pari al 15%, hanno compiuto un'assunzione maggiormente favorevole alle parti, in quanto perdite del 15% in una rete di distribuzione del calore sono da considerarsi assolutamente eccessive e non riscontrabili nei reali e concreti dati di esercizio di reti analoghe).

A tal proposito si ricorda che il valore medio delle perdite riscontrate nelle analoghe reti di trasmissione del calore esercite in Italia è spesso inferiore al 10-11%¹³ dell'energia termica fornita all'utenza. Tale dato si riscontra indifferentemente sia per l'energia termica ceduta tramite reti ad acqua calda che per quella ceduta tramite la reti ad acqua surriscaldata.

Anche l'esperienza di altre istruttorie svolte dall'Autorità, riferita a varie reti di teleriscaldamento, incluse le più estese di Italia ad acqua surriscaldata (reti di Brescia e di Torino Sud), conferma tale valore, oltre che una metodologia ampiamente accettata dagli operatori di reti di teleriscaldamento nel caso di indisponibilità o di scarsa attendibilità dei dati misurati a bocca di centrale: la stima fatta dagli ispettori della CCSE era pertanto tale da determinare un valore dell'energia termica utile certamente maggiore di quello reale ed a favore della parte.

Una conferma indiretta della rispondenza ai criteri di buona tecnica delle assunzioni a suo tempo fatte dal Nucleo ispettivo della CCSE, nonché dei criteri adottati da AIM e da Assocogen per gli anni 1998 e 1999, con riferimento alle perdite delle reti di trasporto del calore, si ricava dalla modestissima estensione delle reti medesime. Dalla perizia tecnica redatta per il tribunale fallimentare [17], nonché dalla documentazione tecnica acquisita nel corso delle verifiche ispettive, si evince che la rete di distribuzione del calore ad acqua surriscaldata ha una lunghezza complessiva di 2,2 km, mentre quella ad acqua calda è lunga circa 4,5 km. Le perdite di rete sono direttamente proporzionali alla lunghezza delle reti medesime: pertanto estensioni così ridotte comportano realisticamente valori modesti delle perdite, certamente inferiori rispetto a quelle assunte dal Nucleo ispettivo della CCSE (15%), come risulta anche dal valore convenuto tra AIM ed Assocogen per gli anni 1998 e 1999 (10%).

Si ritiene pertanto che nell'anno 1998 e nell'anno 1999 le quantità di energia termica immessa nella rete "a bocca di centrale", desumibili dalle fatturazioni emesse da AIM ed accettate dalle parti, possano ritenersi attendibili, sebbene, per responsabilità totalmente riconducibili ad AIM ed a Assocogen, esse non derivino da letture effettive degli strumenti di misura.

Con riferimento all'anno 2000 la documentazione acquisita evidenzia ripetutamente l'inaffidabilità dei misuratori dell'energia termica installati sulle reti ad acqua calda ed acqua surriscaldata "a bocca di centrale".

Oltre che dalle comunicazioni già citate, l'inaffidabilità dei misuratori è confermata anche dai documenti di fatturazione emessi da AIM nei confronti di Assocogen nel corso dell'anno 2000 [29].

Dall'esame di tale documentazione si evince che l'unica fatturazione riferita alle letture dei misuratori è quella relativa all'energia termica ceduta nel mese di marzo 2000, mentre in tutti gli altri mesi il valore dell'energia termica "a bocca di centrale", utilizzato in fatturazione, è determinato moltiplicando i volumi di gas utilizzato nell'impianto per il coefficiente di 3,421 Mcal/mc.

Tale valore è stato adottato dalle parti sulla base di rilevazioni relative al mese di marzo 2000 [30].

Il criterio appare tecnicamente infondato ed inaccettabile in quanto:

- astrae totalmente dall'utilizzo del gas naturale impiegato nell'impianto, in sostanza non considerando se tale gas sia stato utilizzato nei motori cogenerativi o nelle caldaie di

¹³ In proposito si vedano le relazioni annuali dell'Associazione Italiana del Teleriscaldamento Urbano - AIRU - massimo organismo tecnico nazionale competente sul teleriscaldamento. Il valore delle perdite medie, nell'ordine del 10-11%, è riferito tanto alle reti ad acqua calda che a quelle ad acqua surriscaldata. queste ultime tuttavia, anche se numericamente inferiori a quelle ad acqua calda (35 contro 73), sono assolutamente prevalenti in termini dimensionali (km di lunghezza rete e numero di sottocentrali servite) e caratterizzate da perdite comprese tra il 7 ed il 9%. Le più rilevanti reti di teleriscaldamento ad acqua surriscaldata sono quelle di Brescia (334,7 km), Torino Sud (317 km) e Regio Emilia (201,5 km).

integrazione e dunque se sia stato impiegato per produrre sia energia termica che elettrica, oppure soltanto energia elettrica;

- prescinde completamente dal reale potere calorifico inferiore PCI del gas naturale utilizzato, che è un parametro variabile che influenza le prestazioni dell'impianto;
- assume il corretto funzionamento dei misuratori del calore nel mese di marzo 2000, che non è in alcun modo dimostrabile ed appare anzi del tutto inverosimile, anche alla luce dei malfunzionamenti precedenti e successivi.

In conseguenza della assoluta inadeguatezza del criterio di calcolo adottato nel 2000 da AIM per la fatturazione nei confronti di Assocogen, il quantitativo di energia termica prodotto dall'impianto e consegnato "a bocca di centrale" non può essere ricondotto a quello dell'energia fatturata, superiore a 33 milioni di MWh, valore che è da considerare privo della benché minima attendibilità, come confermato anche dal confronto:

- con le fatturazioni di energia termica degli altri anni, nei quali si riscontrano valori variabili tra un minimo di 16 milioni ed un massimo di 22 milioni di MWh;
- con il dato utilizzato per l'assegnazione dell'indice Ien, pari a circa 24 milioni di Mwh.

Pertanto il dato di fatturazione relativo all'anno 2000 per l'energia termica misurata "a bocca di centrale" non può essere utilizzato per la determinazione degli indici energetici Ien, di cui al provvedimento Cip n. 6/92, e IRE e LT di cui alla deliberazione n. 42/02.

In questa sede si ritiene pertanto opportuno utilizzare anche per l'anno 2000 il medesimo criterio già utilizzato da AIM ed Assocogen per gli anni 1998 e 1999, analogo a quello applicato dall'Autorità nel corso delle originarie verifiche ispettive.

Negli anni dal 2001 al 2004 l'esame della documentazione non consente di rilevare alcun elemento che porti a considerare inaffidabili i misuratori installati "a bocca di centrale", né con riferimento alla rete ad acqua surriscaldata, né con riferimento alla rete ad acqua calda.

In tale periodo AIM ha emesso 48 fatture nei confronti di Assocogen per il calore ceduto "a bocca di centrale": solo nel mese di maggio 2001, e solo con riferimento alla misura della rete ad acqua calda, è presente una stima: le fatture relative all'anno 2001 [31] e quelle relative agli anni 2002, 2003 e 2004 [32] sono correttamente e puntualmente riferite alle letture dei misuratori installati "a bocca di centrale".

Con tali premesse, volte a chiarire le modalità di determinazione del valore dell'energia termica immessa "a bocca di centrale" nelle reti di distribuzione del calore, resta da considerare che una quota di tale energia non è di natura cogenerativa, ossia prodotta dal recupero termico contestualmente alla produzione di energia elettrica, ma è prodotta direttamente dalle due caldaie di integrazione presenti nell'impianto.

Ai fini del calcolo degli indici energetici, l'energia termica prodotta dalle caldaie di integrazione deve, pertanto, essere dedotta dalle quantità di energia immessa nella rete, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della deliberazione n. 42/02. A tale fine, occorre considerare che:

- con riferimento agli anni dal 1998 al 2004 compreso, i quantitativi di gas naturale utilizzati dalle caldaie di integrazione sono misurati da strumenti con valenza fiscale ed univocamente riportati nei verbali dell'Agenzia delle entrate [33]: moltiplicando detti quantitativi di gas per il corrispondente PCI, determinato con le modalità descritte al successivo paragrafo 7.3, e per il rendimento delle caldaie, è possibile ottenere il valore dell'energia termica cogenerata immessa nelle reti dalle caldaie di integrazione;
- con riferimento all'anno 2005, i quantitativi di gas naturale utilizzati nei motori e nelle caldaie di integrazione sono stati ricavati utilizzando le fatture di acquisto e la dichiarazione

resa dalla Assocogen ai sensi della delibera 27/99. In particolare dalle fatture è stata rilevata la quantità complessiva di gas naturale utilizzata nell'impianto, e quella utilizzata nei motori è stata ricavata dalla dichiarazione Assocogen. La quantità di gas naturale utilizzata nelle caldaie di integrazione è stata ottenuta per differenza.

Sempre al fine di determinare l'energia termica prodotta dalle caldaie di integrazione, si è inoltre considerato cautelativamente un rendimento delle caldaie di integrazione pari all'80%, valore inferiore rispetto a quello riportato nelle specifiche tecniche del costruttore (pari al 90,5%, 89% ed 88,5% rispettivamente al 75%, al 40% ed al 30% del carico), nonché rispetto a quello medio delle caldaie industriali di tipo equivalente a quelle installate presso l'impianto, oltre che rispetto ai valori di rendimento misurati specificamente per le caldaie dell'impianto nei test effettuati, pari all'84,8 % ed all'87,7 % [34]. Tale assunzione cautelativa comporta una sottostima del calore non cogenerativo e conseguentemente porta a determinare valori degli indici energetici approssimati per eccesso e favorevoli alla parte.

Nella seguente *tabella 1*, si riportano i valori dell'energia termica utile e dei principali parametri utilizzati per la sua determinazione.

Tabella 1- Energia termica utile prodotta dall'impianto

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Et immessa nella rete ad acqua calda (MWh)	4.930 (a)	n.d.	7.742 (a)	6.944	6.978	7.955	10.318	12.034 (a)
Et immessa nella rete ad acqua surriscaldata (MWh)	3.724 (a)	n.d.	13.207 (a)	15.032	15.027	15.699	14.701	11.534 (a)
Et a bocca di centrale (MWh)	8.654 (a)	19.276	20.949 (a)	21.976	22.005	23.654	25.019	23.568 (a)
Produzione caldaie di integrazione (MWh)	426	1.262	2.740	1.919	3.683	6.161	8.731	9.182
Et utile (MWh)	8.228	18.014	18.209	20.057	18.322	17.493	16.288	14.386

(a) Valore determinato maggiorando del 10% il valore dell'energia termica fatturata ai clienti finali

7.1.1. Energia termica non fornita per inadempimenti contrattuali

La verifica avente ad oggetto l'energia termica non fornita per inadempimenti contrattuali è stata operata unicamente per evitare che il nuovo esercizio del potere ispettivo da parte dell'Autorità fosse inficiato dal medesimo vizio rilevato nella citata sentenza n. 3441/09 del Consiglio di Stato, consistente nell'omessa considerazione, in sede di determinazione dell'indice Ien, del fatto che *"molti clienti, pur se impegnati, hanno rinunciato alla fornitura di acqua calda e che ciò, stante la rigidità dell'impianto, che obbliga alla produzione di acqua calda in pari proporzione a quella surriscaldata, produce una dissipazione di quote di calore che avrebbe dovuto essere calcolata"*.

In sostanza secondo i giudici il mancato rispetto dell'indice Ien conseguito dall'impianto negli anni oggetto dell'accertamento poteva dipendere anche dalla *"energia non ritirata per inadempimento di impegni assunti dagli utilizzatori"* nei confronti di Assocogen. Tale circostanza, unitamente alla asserita rigidità strutturale dell'impianto, non sarebbe stata valutata nella precedente istruttoria.

Fermo restando l'effetto conformativo che deriva dal giudicato amministrativo e che impone all'Autorità di emendare la nuova ispezione dai vizi ritenuti sussistenti nella sentenza di annullamento, si ritiene opportuno precisare che:

- l'indice energetico Ien riflette il reale e concreto esercizio dell'impianto, perciò anche eventuali inadempimenti contrattuali non possono alterare il valore dell'energia termica *"utile"* effettivamente prodotta;

SA

- l'energia termica dissipata, ovvero dispersa nell'ambiente e dunque prodotta ma inutilizzata, non può a rigore considerarsi "utile" ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti per la produzione combinata di elettricità e calore.

Al fine di determinare, in conformità con la sentenza del Consiglio di Stato, la quantità di energia termica non ritirata per inadempimenti contrattuali, è stato necessario analizzare anche le vicende contrattuali anteriori alla entrata in esercizio dell'impianto e dunque anteriori al periodo 1998-2005 strettamente oggetto di ispezione.

In particolare si è reso necessario verificare se Assocogen avesse stipulato convenzioni per la somministrazione dell'energia termica che ponevano a carico degli utilizzatori un obbligo di ritiro dell'energia prodotta, invece del tradizionale e comune impegno a versare un corrispettivo per l'energia mensilmente ritirata. In sostanza l'Autorità ha cercato evidenza di contratti contenenti clausole analoghe a quelle di tipo *take or pay*, che gli utenti impegnano a ritirare determinati quantitativi di energia, o a pagare nel caso di inadempimento dell'obbligo di ritiro.

Dall'esame della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria è emerso che:

- la fase di progettazione preventiva di massima dell'impianto si era chiusa nel corso del mese di febbraio 1994;
- a seguito di pubblicizzazione dell'iniziativa di Assocogen tra le imprese operanti nel distretto industriale di Zermeghedo (VI), tra il giugno 1994 ed il gennaio 1995, un certo numero di imprese ha sottoscritto una convenzione per la fornitura dell'energia termica;
- alcune imprese, anche in considerazione del ritardo relativo all'effettiva entrata in esercizio dell'impianto, avvenuta nel corso del mese di marzo 1998, si sono ritenute, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, non vincolate dalla convenzione sottoscritta negli anni precedenti;
- nei confronti di quattro società (Sartori Luigi & C Snc, Sigipell Srl, Dimar Srl e Stanghellini Luciano ditta individuale) Assocogen ha avviato azioni legali volte a richiedere l'adempimento alla convenzione sottoscritta in precedenza;
- tali azioni si concludevano
 - in due casi (Sartori Luigi & C Snc, Sigipell Srl) a mezzo di transazione, rispettivamente la prima nel novembre 1999 per l'importo di 25 milioni di lire a fronte di una richiesta risarcitoria per circa 960 milioni di lire [10] e [11], la seconda nel dicembre 1999 per l'importo di 15 milioni di lire a fronte di una richiesta risarcitoria per circa 302 milioni di lire [12] [13];
 - in un caso (Stanghellini Luciano ditta individuale) con l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia termica [14];
 - in un caso (Dimar Srl) il contenzioso è tuttora pendente.

In sintesi dalla documentazione esaminata non risulta che Assocogen abbia stipulato contratti di somministrazione di energia termica che impegnavano gli utilizzatori a ritirare predeterminate quantità di energia termica.

Dalla istruttoria compiuta è invece emerso un aumento delle richieste di energia termica da parte degli utenti che avevano stipulato e dato esecuzione agli appositi contratti di fornitura di calore con Assocogen. In particolare dalla relazione di Telecogen del 22 aprile 1999 da cui, in sintesi, si evince che [16]:

- a seguito dell'aumento della potenza richiesta dall'utente LPA Snc, l'evaporatore da 500 kg/h è stato sostituito con uno da 1000 kg/h;

EA

- la stessa operazione era stata avviata presso la conceria NICE Spa, successivamente sospesa in vista di un ulteriore aumento del 30% del fabbisogno termico;
- presso la conceria Stanghellini Luciano ditta individuale era in corso l'installazione di uno scambiatore da 2.000 kg/h, in luogo di quello da 1000 kg/h;
- presso la conceria Athena lo scambiatore a piastre era stato portato da 300.000 a 600.000 kcal/h, e l'evaporatore da 400 Kg/h era stato sostituito con uno da 500 kg/h;
- lo scambiatore della conceria Grifo era stato sostituito, installando una potenza pari a 600.000 kcal/h in luogo delle precedenti 200.000 kcal/h .

Alla luce delle circostanze sopra richiamate non risultano quantità di energia termica non ritirata a causa di inadempimenti contrattuali, ma risulta al contrario un progressivo incremento del fabbisogno termico delle utenze alimentate dall'impianto, incremento che avrebbe dovuto consentire, anche gestendo l'impianto in priorità termica, una maggiore produzione elettrica con piena soddisfazione delle utenze termiche.

Di ciò è dato altresì riscontro dai bilanci di esercizio pubblicati dalla Assocogen nel periodo oggetto della verifica (1998-2005), dal cui esame si evince un costante incremento dei valori dei ricavi da vendite calore.

L'esame dei bilanci della società Assocogen evidenzia altresì che i ricavi derivanti dalla vendita del calore rappresentavano, negli anni oggetto della presente istruttoria, una quota dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni compresa tra il 19% (anno 1999) ed il 33% (anno 2004) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'impianto¹⁴, e quindi si conferma come la produzione termica dell'impianto fosse di notevole rilevanza economica per la vita dell'azienda.

Per completezza occorre aggiungere che da una accurata disamina delle caratteristiche dell'impianto effettuata nel corso della nuova verifica ispettiva, è emerso che accanto alla prima caldaia ad integrazione, installata all'atto della messa in esercizio dell'impianto, dal 2001 sono presenti una *seconda caldaia di integrazione*, avente le medesime caratteristiche della prima, nonché uno scambiatore acqua surriscaldata/acqua calda, proprio per migliorare la flessibilità di esercizio dell'impianto, ove risultano presenti anche sistemi di stoccaggio dell'acqua calda e dell'acqua surriscaldata.

Le caratteristiche sopra riportate sono tali da consentire all'impianto una ampia flessibilità di esercizio e quindi la possibilità di seguire il fabbisogno di acqua surriscaldata e di acqua calda rispettando, con una corretta gestione, la condizione tecnica di assimilabilità.

In altre parole l'impianto di Assocogen non ha una struttura rigida e cioè tale da non riuscire a modulare la produzione di energia termica così da rispettare l'indice Ien.

7.2. Determinazione dell'energia elettrica netta Ee

I valori dell'energia elettrica netta utilizzata nelle dichiarazioni rese ai fini delle deliberazioni n. 27/99 e n. 42/02 sono stati ricostruiti utilizzando le letture dei misuratori riportate giornalmente nei "registri di produzione" relativi al periodo marzo 1998-maggio 2002 e giugno 2002-gennaio 2005 [35] [36].

Tali dati sono stati quindi confrontati con quelli riportati nei citati verbali redatti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) [33]. Solo per l'anno 2005 si è fatto riferimento alla relativa dichiarazione di consumo [37].

Il predetto confronto ha consentito di accertare che i valori contenuti nelle dichiarazioni rese ai sensi delle succitate deliberazioni dell'Autorità, rappresentano la differenza tra la somma delle

¹⁴ Ad esclusione dell'anno di avviamento dell'impianto, ed escludendo dal calcolo la quota di competenza dell'impianto del Sincrotrone di Trieste.

produzioni lorde misurate ai morsetti di macchina dei singoli generatori e l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari esenti.

In tutti gli anni oggetto dell'accertamento i valori dell'energia elettrica utile ottenuti sono risultati conformi a quelli dichiarati e pertanto possono essere utilizzati nel calcolo degli indici energetici.

Nella seguente *tabella 2* sono riportati i valori dell'energia elettrica netta utilizzati nel calcolo degli indici energetici, approssimati all'unità.

Tabella 2 - Valori dell'energia elettrica netta utilizzati nel calcolo degli indici energetici

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
E.e. lorda (MWh)	18.976	38.054	34.548	35.863	32.910	30.967	31.509	30.290
Consumi dei servizi ausiliari (MWh)	231	439	437	561	635	642	617	631
E.e. netta (MWh)	18.745	37.614	34.111	35.302	32.275	30.326	30.892	29.659

7.3. Determinazione dell'energia primaria immessa nell'impianto Ec

Il valore dell'energia da combustibile fossile commerciale immessa nell'impianto, ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, e dell'energia primaria immessa da combustibili nell'impianto ai sensi della deliberazione n. 42/02 sono coincidenti, in quanto l'impianto utilizza esclusivamente gas naturale (combustibile fossile commerciale), e pari al prodotto dei volumi del gas utilizzato dai motori cogenerativi per il relativo PCI.

L'esame dei processi verbali di verifica redatti, nel corso degli anni oggetto degli accertamenti in argomento, dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza - consente di individuare, per gli anni dal 1998 al 2004, i quantitativi di gas naturale utilizzati nell'impianto: detti valori corrispondono esattamente ai valori riportati nelle fatture di acquisto del gas naturale [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]. Con riferimento all'anno 2005 i quantitativi di gas naturale utilizzati nei motori sono stati ricavati come già descritto al precedente paragrafo 7.1, utilizzando le fatture di acquisto di tale anno [46].

Sulle modalità seguite per la determinazione del PCI del gas naturale utilizzato nel calcolo dell'energia primaria immessa nell'impianto, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi di dettaglio in quanto il valore di tale grandezza è richiamato anche nella già citata sentenza del Consiglio di Stato, sulla base di una considerazione poco accurata e che si presta ad essere non correttamente interpretata riportata nell'appello proposto dalla Assocogen (pag. 23).

Già nel ricorso al TAR, a pag. 16, Assocogen aveva erroneamente sostenuto che gli ispettori della CCSE avessero utilizzato in tutti gli anni un valore costante del PCI, pari a 9,59 kWh/Smc. Tale assunto, superficialmente basato sui calcoli di prima approssimazione effettuati nel corso del sopralluogo del 10 ottobre 2005, è evidentemente erroneo in quanto nella relazione ispettiva del Nucleo, in particolare nella tabella di pag. 6, si evidenziava come il valore del PCI fosse ricavato, laddove possibile, dai dati di fatturazione del gas naturale. Una argomentazione simile è stata riproposta dall'Assocogen nell'appello al Consiglio di Stato, che nella sentenza, senza entrare nel merito della determinazione del PCI, ha ritenuto che la questione sollevata potesse assumere rilevanza sugli esiti istruttori.

Per la determinazione del PCI del gas naturale la normativa prescrive di far riferimento all'effettivo valore del potere calorifico immesso annualmente nell'impianto attraverso i combustibili, come stabilito:

- dall'articolo 1, lettere k) ed l), della deliberazione n. 42/02, oltre che dalla relativa relazione tecnica;

- dall'articolo 7.1 del Regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04.

Il Nucleo ispettivo ha pertanto ritenuto che, ai fini del calcolo dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto, sia necessario far riferimento ai valori medi reali del potere calorifico come riscontrabili dai documenti di fatturazione relativi all'acquisto di gas naturale o dai bollettini di analisi e dai verbali di misura di Snam Rete Gas che fornisce il gas alle stazioni Remi cui sono allacciati gli impianti. Solitamente tali documenti riportano il valore del cd. potere calorifico superiore (PCS) determinato dalla SNAM, con riferimento all'area omogenea di prelievo in cui avviene la fornitura. Il PCI può a sua volta essere determinato moltiplicando il PCS per un coefficiente pari a 0,901. Nel caso di cui si tratta, le fatture relative alla fornitura di gas naturale emesse da Adim Gozzano Srl per il periodo marzo 1998 - ottobre 2002 [40] [41] [36] [39] [37] e da Italcogim Trading Srl [44] [45] per il periodo da novembre 2002 a giugno 2003, non riportano il PCS effettivo, ma solo un "valore standard" pari a 9.100 kcal/mc: pertanto con riferimento ai periodi citati tale metodo di calcolo non è applicabile.

Nel corso dell'istruttoria, si sono quindi acquisite da Snam Rete Gas le seguenti informazioni [47]:

- l'impianto preleva il gas naturale da una rete di distribuzione alimentata da due cabine differenti, aventi i codici REMI 34546801 e 34546802;
- la cabina REMI 34546801 fa capo all'area omogenea di prelievo (AOP) 29 (denominata Istrana) mentre la REMI 34546802 fa capo all'area omogenea di prelievo 26 (denominata Isola Vicentina);
- le due cabine in questione costituiscono un 'pool' avente codice 34546800;
- poiché il pool riceve gas da due aree omogenee di prelievo differenti, il dispacciamento di Snam Rete gas individua su base giornaliera i valori di PCS e di PCI da attribuire al pool, a seconda delle configurazioni della rete.

Sono pertanto stati acquisiti da Snam rete gas i valori del PCI attribuiti del pool, determinati su base giornaliera, il valore medio di ciascun mese. Sulla base di tali valori, e considerando la quantità mensilmente fornite all'impianto, è stato quindi determinato il valore medio PCI dell'anno (pesato sulle quantità fornite mensilmente), che moltiplicato per i volumi di gas naturale forniti annualmente ai motori cogenerativi fornisce i valori dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto.

Solo con riferimento al 1998, poiché i dati Snam per il pool non sono disponibili, sono stati utilizzati i valori del PCI relativi all'area omogenea di prelievo 26, inferiori a quelli dell'area 29 e quindi maggiormente cautelativi per le imprese interessate.

Nella seguente *tabella 3* si riportano i valori dell'energia primaria immessa nell'impianto unitamente ai dati di PCI e quantitativi di gas utilizzati per la sua determinazione.

Tabella 3 - Energia primaria immessa nell'impianto e grandezze utilizzate per la sua determinazione

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PCI medio pesato (kJ/Smc)	34.009	34.035	34.027	34.012	34.132	34.127	34.210	34.240
PCI medio pesato (kWh/Smc)	9,447	9,454	9,452	9,448	9,481	9,480	9,503	9,511
GN ai motori (Smc)	5.242.063	10.584.309	9.767.980	10.125.262	9.453.851	8.762.506	9.075.708	8.699.829
GN alle caldaie (Smc)	56.341	166.822	362.391	253.876	485.579	812.342	1.148.466	1.206.725
Ec (MWh)	49.521	100.067	92.328	95.661	89.632	83.067	86.245	82.746

EA

8. Calcolo degli indici energetici

Adottando i criteri riportati nei paragrafi precedenti, sono stati ottenuti i valori dell'indice Ien che, confrontati con i valori dichiarati da AIM Spa per gli anni dal 1998 al 2004, sono riportati nella seguente tabella 4.

Tabella 4 - Confronto tra i valori dichiarati e accertati dell'indice Ien

Anno di riferimento	Ien dichiarato	Ien ricalcolato
1998	0,61	0,44
1999	0,63	0,45
2000	0,62	0,45
2001	0,62	0,47
2002	0,62	0,44
2003	0,63	0,46
2004	0,62	0,42
2005	0,38	0,41

Giova ricordare come tali risultati - pur essendo stati determinati a partire da dati completamente riacquisiti e seguendo una metodologia molto diversa da quella utilizzata nella precedente istruttoria dovendo, tra l'altro, essere svolta in conformità e tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3441/2009 - risultano assolutamente convergenti e coerenti a quelli della precedente istruttoria: le differenze tra i valori dell'indice Ien accertati nel corso dell'attuale istruttoria rispetto a quelli della precedente istruttoria risultano inferiori a 0,03.

I valori accertati risultano comunque ampiamente inferiori (- 8,5% min., - 24,2% max.) al valore minimo pari a 0,51 richiesto dal Titolo I del provvedimento Cip n. 6/92 per il riconoscimento della condizione di assimilabilità. Ancora maggiore è la distanza rispetto alla condizione Ien oltre 0,60 (- 22,2% min., - 35,5% max.), per la quale sono stati riconosciuti, fino al 31 dicembre 2004, prezzi incentivanti corrispondenti alla condizione "nuovo impianto ad idrocarburi con Ien maggiore di 0,6", .

Si è proceduto altresì al ricalcolo degli indici IRE e LT di cui alla deliberazione n. 42/02, accertando che detti indici, pur risultando inferiori ai valori comunicati annualmente al GRTN ai sensi della deliberazione n. 42/02, risultano comunque superiori ai valori minimi che danno titolo ai benefici previsti per gli impianti di cogenerazione.

9. Conclusioni

Lo svolgimento della nuova verifica ispettiva disposta dall'Autorità con deliberazione VIS 172/09 è stata condotta in conformità della sentenza del Consiglio di Stato n. 3441/2009 attraverso sopralluoghi, svolti da funzionari dell'Autorità, della CCSE e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, presso l'impianto e nei confronti delle società AIM per il tramite del legale rappresentante ed Assocogen, per il tramite del Curatore fallimentare, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2010, e 2 e 3 marzo 2010 nei confronti della sola Assocogen, per consentire il completamento dell'acquisizione di documentazione, previa autorizzazione del Giudice delegato del Tribunale di Vicenza.

SA

Sulla base della documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalle parti, è stato possibile verificare i presupposti per l'accesso ai contributi incentivanti del provvedimento Cip n. 6/92 e dei benefici previsti per gli impianti di cogenerazione dalla deliberazione n. 42/02 tenendo conto dei vizi e delle lacune che, secondo la sentenza n. 3441/09 del Consiglio di Stato, hanno inficiato lo svolgimento dell'istruttoria precedente.

a. Con riferimento al rilievo del Consiglio di Stato relativo al fatto che l'impianto in questione distribuisce sia acqua calda che acqua surriscaldata, va osservato che nel periodo 1998-2000, quando i misuratori dell'energia termica a bocca di centrale presentavano elevati gradi di inaffidabilità o non risultavano installati, AIM e Assocogen hanno convenuto di determinare il parametro Et sulla base di un criterio indiretto basato sull'energia termica fatturata ai clienti finali, aumentata del 10% per tener conto delle perdite, senza operare alcuna distinzione tra la rete ad acqua surriscaldata e la rete ad acqua calda.

Tale criterio è analogo a quello utilizzato dall'Autorità nell'ambito della originaria verifica ispettiva ed è conforme ai criteri di buona tecnica, come ampiamente illustrato al par. 7.1.

Per gli anni dal 2001 al 2004 l'esame della documentazione acquisita non consente di rilevare alcun elemento che porti a considerare inaffidabili i misuratori installati "a bocca di centrale", né con riferimento alla rete ad acqua surriscaldata, né con riferimento alla rete ad acqua calda: pertanto per tali anni la determinazione del parametro Et è stata operata con riferimento ai valori misurati a bocca di centrale fatturati da AIM ad Assocogen ai sensi dell'articolo 4 del contratto di affitto di azienda, al netto dell'energia termica delle caldaie di integrazione.

Né le affermazioni di AIM circa la scarsa attendibilità dei valori misurati a bocca di centrale e fatturati all'Assocogen per inaffidabilità dei misuratori possono essere condivise (v. par. 7.1.).

Con riferimento all'anno 2005, non essendo più in vigore il contratto di affitto di impresa tra AIM Spa ed Assocogen, non esistono le fatture relative alla cessione del calore. Per determinare il valore dell'energia termica utile a bocca di centrale si è pertanto utilizzato lo stesso criterio già adottato per gli anni 1998 - 2000.

b. Con riferimento all'ulteriore rilievo del Consiglio di Stato secondo cui, nel quadro della situazione specifica della rete e dei relativi interventi manutentivi del produttore, considerata anche la tecnologia della distribuzione di acqua surriscaldata, la responsabilità del produttore per le dispersioni dovute a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore va puntualmente dimostrata, ai fini del rispetto delle condizioni necessarie previste dal provvedimento Cip n. 6/92 per l'accesso ai contributi incentivanti, si rileva che, solo per l'anno 2000 sono stati riscontrati valori abnormi delle perdite eventualmente da imputare a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore.

Come largamente provato dal punto di vista documentale, gli abnormi valori delle perdite determinati da Assocogen non sono in realtà da attribuire all'ammaloramento delle reti di distribuzione del calore, ma devono essere imputati ad una contabilizzazione del calore "a bocca di centrale" palesemente errata.

I presunti fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione sono stati adottati nell'istruttoria precedente solo per cercare di giustificare l'enorme differenza tra i valori di Et dichiarati dalle parti ai fini di conseguire un indice Ien superiore a 0,60 rispetto agli indici accertati (nettamente inferiori a 0,51).

Giova in proposito precisare che eventuali dispersioni di calore nell'ambiente eventualmente operate dal produttore per conseguire valori elevati di energia termica non rispondono al concetto di utilità prescritti dalla normativa vigente che, nell'ammettere di misurare detta energia a bocca di centrale, riconosce come energia termica utilmente prodotta al più le perdite di distribuzione,

SA

essendo perdite fisicamente inevitabili per consentire di consegnare l'energia termica franco cliente finale nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità.

c. Con riferimento all'ulteriore rilievo del Consiglio di Stato secondo cui il calcolo della quantità di calore dissipata nell'ambiente deve essere effettuato valutando anche l'energia termica non ritirata per inadempimento degli obblighi contrattuali, oltre che "l'eventuale incidenza sul fenomeno di fattori oggettivi non imputabili al produttore", si rimanda a quanto dettagliatamente esaminato nel paragrafo 7.1.1., da cui emerge che:

- nella presente istruttoria non risultano sussistere, nel periodo oggetto di verifica, quantità di energia termica non ritirate a causa di inadempimenti contrattuali: risulta altresì un progressivo incremento del fabbisogno termico delle utenze alimentate dall'impianto e di ciò è dato altresì riscontro dai bilanci di esercizio pubblicati dalla Assocogen nel periodo oggetto della verifica (1998-2005).

d. Con riferimento all'ulteriore rilievo del Consiglio di Stato secondo cui occorre valutare la correttezza della misura del PCI del gas metano prospettata nei ricorsi di primo grado e riproposta in appello, si precisa che nella presente istruttoria tale valore è stato determinato facendo riferimento - come prescrive la normativa - ai valori medi reali del potere calorifico, come riscontrabili dai documenti di fatturazione relativi all'acquisto di gas naturale o dai bollettini di analisi e dai verbali di misura di Snam Rete Gas che fornisce il gas alle stazioni Remi cui è allacciato l'impianto. Preme evidenziare che i valori ottenuti sono sostanzialmente allineati con quelli proposti da AIM Spa nella documentazione depositata insieme all'appello presso il Consiglio di Stato.


e. Con riferimento infine all'ulteriore rilievo del Consiglio di Stato secondo cui la nuova verifica ispettiva deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo la compresenza dialettica dei soggetti interessati, si precisa che, oltre al contraddittorio assicurato alla parti nel corso delle verifiche ispettive effettuate il 19,20 e 21 gennaio e 2-3 marzo 2010, come documentato dai relativi processi verbali e annesse *Check List*, le presenti conclusioni istruttorie vengono sottoposte alle parti per acquisire eventuali osservazioni, memorie scritte, documenti, deduzioni, pareri ed ulteriori elementi di fatto, inclusa un'audizione precedente la decisione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

Sulla base di quanto sopra esposto e della documentazione istruttoria acquisita prima, durante e successivamente le verifiche ispettive svolte presso le società AIM Spa ed Assocogen, ai sensi della deliberazione VIS 172/09 con riferimento all'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI) sito in Via G. Galilei 2, nel comune di Zermeghedo (VI), si ritiene che l'impianto non abbia rispettato, per tutti gli anni oggetto della convezione (1998-2005), la condizione per il riconoscimento dei contributi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 ad un "nuovo impianto ad idrocarburi con Ien maggiore di 0,6", in quanto nel suddetto periodo l'impianto ha conseguito valori effettivi dell'indice Ien inferiori a 0,51, non rispettando quindi la condizione tecnica di assimilabilità prevista dal Titolo I del medesimo provvedimento necessaria per aver diritto ai contributi incentivanti e allo stesso obbligo di ritiro dell'energia ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 9/91 e dell'articolo 3, comma 12, del D.lgs. n. 79/99.

Per quanto riguarda infine il rispetto della condizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, gli indici IRE e LT accertati, pur risultando inferiori ai valori comunicati annualmente al GRTN/GSE, risultano comunque superiori ai valori minimi che danno titolo ai benefici previsti per gli impianti di cogenerazione.

Il Responsabile del procedimento

Enrico Antognazza



Documentazione di riferimento

- [1] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 9 (contratto di locazione finanziaria).
- [2] verifica ispettiva presso AIM Spa: documento n. 1 (contratto di affitto d'azienda).
- [3] verifica ispettiva presso AIM Spa: documento n. 2 (scioglimento anticipato del contratto di affitto d'azienda).
- [4] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 15 (bozze di accordi integrativi).
- [5] documento AIM Spa: riferimento documento n. 17 allegato alla comunicazione di AIM Spa all'Autorità prot. n. 8120/10 trasmessa in data 22 febbraio 2010; prot. Autorità n. PG 8734/A del 25 febbraio 2010 (comunicazioni su pareggio di esercizio).
- [6] documento Assocogen: cartone n. 12 documento n.1 (carteggio AIM Spa e Assocogen).
- [7] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 7 (richiesta dati da AIM Spa a Assocogen).
- [8] verbale di operazioni compiute nei confronti di Assocogen e relativa *Check List*.
- [9] verbale di operazioni compiute nei confronti di AIM Spa e relativa *Check List*.
- [10] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 13 (atto di transazione ditta Sartori).
- [11] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 8 (conteggio ditta Sartori).
- [12] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 20 (atto di transazione ditta Sigipell).
- [13] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 11 (conteggio ditta Sigipell)
- [14] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 19 (atto di transazione ditta Stanghellini).
- [15] documento Assocogen: cartone n.14 documento n.21 (elenco imprese convenzionate).
- [16] documento Assocogen: cartone n. 14 documento n. 19 (relazione Telecogen in data 22 aprile 1999).
- [17] perizia di stima impianto di cogenerazione sito a Zermeghedo (VI)
- [18] documento Assocogen: cartone n. 15 documento n. 10 (offerta Telecogen in data 7 giugno 1999).
- [19] documento Assocogen: cartone n.15 documento n.8 (relazione progettuale Telecogen).
- [20] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 9 (nota da Assocogen ad AIM Spa in data 8 ottobre 1999).
- [21] documento AIM Spa n. 14 allegato alla comunicazione di AIM Spa all'Autorità prot. n. 8120/10 in data 22 febbraio 2010; prot. Autorità n. PG 8734/A del 25 febbraio 2010.
- [22] documento Assocogen: cartone n. 15 documento n. 9 (nota da AIM Spa a Assocogen in data 8 aprile 2000).
- [23] documento Assocogen: cartone n. 7 documento n. 3 (nota da Assocogen a Telecogen anticipata via fax in data 22 giugno 2000).
- [24] documento Assocogen: cartone n. 23 documento n. 1 (nota da PR.ENER.CA a Assocogen in data 30 giugno 2000).
- [25] documento Assocogen: cartone n. 13 documento n. 2 (carteggio anno 2000 relativo ai misuratori).

EA

- [26] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 9 (nota da Assocogen ad AIM Spa in data 2 novembre 1998 e nota da AIM Spa a Assocogen in data 18 novembre 1998).
- [27] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 2 (fattura emesse da Assocogen nei confronti di AIM Spa per fornitura calore nel periodo maggio/settembre 1999).
- [28] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 8 (fattura emessa da Assocogen nei confronti di AIM Spa per fornitura calore nell'anno 1998 e nota Assocogen in data 8 novembre 1998).
- [29] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 11 (fattura emessa da AIM Spa nei confronti di Assocogen per fornitura calore relativa all'anno 2000).
- [30] documento Assocogen: cartone n. 13 documento n. 4 (nota AIM Spa in data 8 aprile 2000).
- [31] documento Assocogen: cartone n. 31 documento n. 5 (fatture emesse da AIM Spa nei confronti di Assocogen per fornitura calore relative all'anno 2001).
- [32] documento Assocogen: cartone n. 25 documento n. 1 (fatture emesse da AIM Spa nei confronti di Assocogen per fornitura calore relative agli anni 2002, 2003 e 2004).
- [33] verifica ispettiva presso AIM Spa: documento n. 6 (verbali UTF anni 1998/2004).
- [34] documento Assocogen : faldone extra documento n. 2 (prove caldaie impianto Zermeghedo).
- [35] documento AIM Spa: verifica ispettiva presso AIM Spa documento n. 4 (estratto registri di centrale 1998 - 2002).
- [36] documento AIM Spa: verifica ispettiva presso AIM Spa documento n. 5 (estratto registri di centrale 2002 - 2005).
- [37] Agenzia delle Dogane - dichiarazione di consumo anno 2005
- [38] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 12 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo marzo-dicembre 1998).
- [39] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 11(fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo gennaio-dicembre 1999) .
- [40] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 10 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo gennaio-dicembre 2000).
- [41] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 6 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per l'anno 2001).
- [42] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 7 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo gennaio-ottobre 2002).
- [43] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 9 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo dicembre 2003-dicembre 2004) .
- [44] documento Assocogen: cartone n. 21 documento n. 5 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il mese di novembre 2002).
- [45] documento Assocogen: cartone 21 documento n. 8 (fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo gennaio-novembre 2003).
- [46] fatture relative alla fornitura di gas naturale per l'anno 2005.
- [47] Snam Rete Gas: report dati giorno.